



COMUNE DI GENOVA

117 15 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA

Proposta di Deliberazione N. 2020-DL-93 del 17/03/2020

OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE, APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 134 DEL 29.11.1999 E N. 5 DEL 24.1.2000

Il Presidente pone in discussione la Proposta della Giunta n. 18 del 19 marzo 2020.

Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia, Matteo Campora, di concerto con l'Assessore alle Politiche socio-sanitarie, famiglia e relativi diritti, Francesca Fassio

VISTI

- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*” e, in particolare:
 - l’articolo 1, comma 1, che definisce gli autoservizi pubblici non di linea come quelli che “*provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea (...) e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati (...), in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta*”;
 - l’articolo 1, comma 2 che, nell’ambito dei servizi pubblici non di linea, distingue tra a) il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente;
 - l’articolo 3, che definisce la tipologia di servizio “Noleggio Con Conducente”;
 - l’articolo 4, che individua le competenze regionali in materia e, in particolare, prevede che le Regioni stabiliscano i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pub-

- blici non di linea, delegando agli enti locali l'esercizio delle funzioni amministrative attuative;
- l'articolo 5, che individua le competenze comunali in materia, stabilendo che *“I Comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:*
 - a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;*
 - b) le modalita' per lo svolgimento del servizio;*
 - c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;*
 - d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;*
 - l'articolo 14 *“Disposizioni particolari”* che, al comma 2, prevede che *“I Comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 5, dettano norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, nonché il numero e il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità”*;
 - il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *“Nuovo codice della strada”* e, in particolare, l'art. 85 *“Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone”*;
 - la legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 *“Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap”* e, in particolare l'articolo 21 “;
 - la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 *“Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”* e, in particolare:
 - l'articolo 14, che definisce le competenze comunali in materia, prevedendo che i Comuni adottino *“specifici regolamenti al fine della realizzazione di un sistema integrato del trasporto pubblico non di linea con altre modalità di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale”*;
 - e l'articolo 18 *“Definizione del numero delle licenze e delle autorizzazioni”*;

–il “Regolamento per i servizi di autonoleggio con conducente” del Comune di Genova, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000 e, in particolare, l’articolo 20;

VISTO l’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi di autonoleggio con conducente attualmente in vigore che, al comma 2, testualmente recita che “1. *Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare il servizio ai soggetti portatori di handicap con i supporti necessari alla loro mobilità e usufruire, nel caso di necessità, di accompagnatori specializzati.* 2. *Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 19 del 12.04.1994 sono riservate n. 100 licenze in servizio sociale; tali licenze vengono assegnate ai soggetti gestori del servizio di trasporto handicappati, individuati a seguito dell’espletamento di specifiche procedure concorsuali da parte della Direzione Servizi Sociali e hanno durata uguale al periodo di assegnazione del servizio stesso. Nei capitolati di gara elaborati a tal fine dai Servizi Sociali vengono definite le modalità di svolgimento del servizio e di autorizzazione dei percorsi da effettuare”;*

CONSIDERATO che, nel corso degli anni, il numero delle persone con disabilità è progressivamente aumentato e pertanto appare necessario, a distanza di circa vent’anni dall’approvazione del Regolamento, rivedere la disciplina delle licenze riservate rilasciabili ai sensi dell’art. 20 dello stesso, in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 c. 2 della L.r. 25/2007;

RITENUTO pertanto necessario modificare l’articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi di autonoleggio con conducente attualmente in vigore, come segue:

ART. 20 (TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ)

- 1. Il noleggiatore, ha l’obbligo di prestare il servizio alle persone con disabilità con i supporti necessari alla loro mobilità e usufruire, nel caso di necessità, di accompagnatori adeguatamente formati.*
- 2. Le licenze riservate, necessarie e sufficienti, di cui alla L.r. n. 19/1994, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di persone con disabilità a fini scolastici, lavorativi e riabilitativi, sono rilasciate ai soggetti individuati, a seguito di procedura di gara o accreditamento. La metodologia che individua il fabbisogno di tali servizi terrà conto delle disposizioni vigenti;*
- 3. Le licenze di cui al comma 2) hanno durata uguale al periodo di vigenza del contratto/convenzione per la gestione dei servizi stessi;*
- 4. Le autovetture provviste di tali licenze speciali possono essere impiegate anche per lo svolgimento di eventuali servizi opzionali, qualora previ-*

sti nei contratti/convenzioni e nelle autorizzazioni rilasciate per l'esecuzione dei servizi di trasporto di cui al comma 2 e solo ed esclusivamente per gli utenti beneficiari del servizio stesso".

VISTO lo Statuto del Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 12.06.2000, modificato, da ultimo con DCC n. 83/2006;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dai Responsabili dei Servizi competenti;

ACQUISITO il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, c.2 D.LGS 267/2000 e ss.mm.ii;

la Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

per i motivi espressi in premessa e qui interamente richiamati

1. di modificare l'articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000, come segue:

ART. 20 (TRASPORTO PERSONE CON DISABILITÀ)

- 1. Il noleggiatore, ha l'obbligo di prestare il servizio alle persone con disabilità con i supporti necessari alla loro mobilità e usufruire, nel caso di necessità, di accompagnatori adeguatamente formati.*
- 2. Le licenze riservate, necessarie e sufficienti, di cui alla L.r. n. 19/1994, per lo svolgimento dei servizi di trasporto di persone con disabilità a fini scolastici, lavorativi e riabilitativi, sono rilasciate ai soggetti individuati, a seguito di procedura di gara o accreditamento. La metodologia che individua il fabbisogno di tali servizi terrà conto delle disposizioni vigenti;*
- 3. Le licenze di cui al comma 2) hanno durata uguale al periodo di vigenza del contratto/convenzione per la gestione dei servizi stessi;*

4. Le autovetture provviste di tali licenze speciali possono essere impiegate anche per lo svolgimento di eventuali servizi opzionali, qualora previsti nei contratti/convenzioni e nelle autorizzazioni rilasciate per l'esecuzione dei servizi di trasporto di cui al comma 2 e solo ed esclusivamente per gli utenti beneficiari del servizio stesso”.

2. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta alcuna spesa o introito a carico del bilancio comunale;

3. **di demandare** ai competenti Uffici comunali l'attuazione del presente provvedimento.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
117 15 0 N. 2020-DL-93 DEL 17/03/2020 AD OGGETTO:
proposta di modifica dell'articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi
di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

17/03/2020

Il Dirigente Responsabile
Dottoressa Monica Bocchiardo



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
117 15 0 N. 2020-DL-93 DEL 17/03/2020 AD OGGETTO:
proposta di modifica dell'articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi
di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

17/03/2020

Il Dirigente Responsabile
Dottoressa Barbara Fassio



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
117 15 0 N. 2020-DL-93 DEL 17/03/2020 AD OGGETTO:
proposta di modifica dell'articolo 20 del Regolamento comunale per i servizi
di autonoleggio con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale n. 134 del 29.11.1999 e n. 5 del 24.1.2000**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

17/03/2020

Il Dirigente Responsabile
Dott. Guido Gandino